

DELIBERAZIONE 3 MAGGIO 2022

193/2022/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1202^a riunione del 3 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: legge 160/2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2019, 306/2019/R/EEL ed il relativo allegato A, recante aggiornamento, per il triennio 2020-2022, delle direttive per il riconoscimento dei costi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura

- dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL);
- la delibera dell'Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);
 - la delibera dell'Autorità 21 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
 - la delibera dell'Autorità 28 luglio 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
 - la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2021, 92/2021/R/EEL;
 - la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL;
 - la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 621/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 621/2021/R/EEL);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 623/2021/R/EEL;
 - la delibera dell'Autorità 5 aprile 2022, 153/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 153/2022/R/EEL);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);
 - la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione relativa alla deliberazione 31 dicembre 2011, 199/11;
 - la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell'Autorità 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023, definendo un periodo regolatorio di otto anni composto di due semiperiodi quadriennali (2016-2019: NPR1; 2020-2023: NPR2), prevedendo altresì un aggiornamento infra-periodo tra il primo e il secondo semiperiodo;
- con deliberazione 568/2019/R/EEL l'Autorità ha approvato il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al secondo quadriennio del periodo di regolazione 2020-2023 (NPR2) con riferimento, rispettivamente, al servizio di distribuzione e a quello di misura dell'energia elettrica;

- il TIT e il TIME individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- gli articoli 8 e 11 del TIT definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 37 e 38 del TIME definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di misura e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 4 e 6 del TIT e 30 e 32 del TIME definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d'impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette al regime individuale, è necessario:
 - determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributtrice interessata, costituito da: costi operativi e costi di capitale che ricomprendono remunerazione del capitale investito netto e ammortamenti;
 - allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali, di cui al comma 2.2, del TIT;
 - determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica).

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti nelle tariffe di riferimento di distribuzione e di misura per l'anno 2022 è applicato il tasso di recupero annuale di produttività di cui ai commi 11.2 del TIT e 38.2 del TIME;
- in relazione all'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti relativi al servizio di distribuzione:
 - con deliberazione 621/2021/R/EEL è stato attivato, ai sensi del comma 11.1 del TIT, il tasso di variazione a copertura di eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo, fissandolo in misura pari a 0,9% a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche del quadro tributario per effetto dell'entrata in vigore dall'1 gennaio 2021 delle disposizioni dell'articolo 1, comma 816, della legge 160/19 in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd canone unico);
 - con la medesima deliberazione 621/2021/R/EEL è stato disposto di procedere ad approfondimenti, da concludersi in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021, in merito agli oneri effettivamente sostenuti in relazione al canone unico, al fine di valutare eventuali necessità di affinamento;

- con la deliberazione 153/2022/R/EEL, in occasione della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021, è stata confermata, l'applicazione di un tasso di variazione a copertura di eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo di cui al comma 11.1 della TIT, fissato in misura pari a 0,9% a copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici in relazione al canone unico.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento agli impatti dell'emergenza sanitaria da Covid19 sui costi operativi delle imprese distributrici del settore elettrico e gas, come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 153/2022/R/EEL, l'Autorità, sulla base di analisi riferite all'anno 2020, nel rilevare la presenza di effetti di compensazione tra costi sorgenti attribuibili all'evento pandemico e minori costi sostenuti nell'anno, il tutto con differenze anche significative tra le diverse imprese e con effetti in taluni casi di limitata materialità, ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, integrandoli con la valutazione dei rendiconti annuali relativi all'anno 2021 in modo da acquisire ulteriori elementi sull'andamento dei costi e dei minori ricavi, anche successivamente al periodo di maggiori restrizioni del periodo pandemico.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione della quota parte della tariffa a copertura della remunerazione del capitale investito:
 - l'articolo 5, del TIT, e l'articolo 31, del TIME, prevedono che, ai soli fini della remunerazione del capitale, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, siano riconosciuti anche gli investimenti dell'anno t-1, rispetto all'anno di applicazione della tariffa di riferimento medesima; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive;
 - ai fini dell'aggiornamento della quota parte delle tariffe provvisorie per l'anno 2022 a copertura dei costi di capitale sono considerati i dati di pre-consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2021;
 - il comma 12.2, del TIT e il comma 39.2, del TIME, prevedono che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per i servizi di distribuzione e di misura siano fissati pari al valore riportato nella tabella 3 del TIWACC (per l'anno 2022 pari al 5,2%);
 - ai sensi del comma 12.3, del TIT e del comma 39.3, del TIME, la maggiorazione del tasso di remunerazione a copertura del lag temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: lag regolatorio) entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 per i servizi di distribuzione e di misura, è garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai

- fini tariffari; e che tale maggiorazione è garantita tramite l'applicazione di un coefficiente, calcolato come rapporto tra il valore della maggiorazione del tasso di remunerazione e il tasso di remunerazione medesimo;
- il suddetto coefficiente assume valore pari a 0,1923077;
 - relativamente al servizio di misura, il comma 38.10, del TIME, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione, salvo quanto previsto con le deliberazioni 646/2016/R/EEL e 306/2019/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* 2G ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio a partire dall'anno 2017 per ciascuna impresa distributtrice, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimenti lordo per misuratore relativo ad investimenti entrati in esercizio nel 2015; e che nel caso di effettiva e comprovata indisponibilità di misuratori 1G, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio a partire dall'anno 2018, nel caso di installazione di misuratori 2G, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 2G installato è pari alla somma di: i. 125% della spesa unitaria media sostenuta dall'impresa distributtrice nel 2015 per l'approvvigionamento dei misuratori di prima installazione; ii. 105% del valore di investimento lordo per misuratore al netto della spesa media per l'approvvigionamento dei misuratori installati, sostenuta nel medesimo anno 2015.
 - ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "RAB Elettricità" ed i dati relativi alle stratificazioni degli investimenti relativi all'attività di distribuzione incluso il comparto della commercializzazione del servizio di distribuzione) ed all'attività di misura di energia elettrica comunicati dalle medesime imprese secondo le disposizioni della determinazione DIUC 18/2016.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione dei parametri delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2022 sono utilizzati i volumi di servizio (punti di prelievo e energia elettrica distribuita) resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "Volumi di servizio erogati - DIS", a preventivo riferiti all'anno 2021;
- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G (di seguito: costi di misura 2G) per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo è regolato con deliberazione 646/2016/R/EEL e con deliberazione 306/2019/R/EEL;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa e-distribuzione S.p.A. - ID ARERA 435;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Edyna S.r.l. - ID ARERA 3255;
- con deliberazione 278/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Unareti S.p.A. - ID ARERA 1247;
- con deliberazione 293/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Areti S.p.A. - ID ARERA 338;
- con deliberazione 201/2021/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Ireti S.p.A. - ID ARERA 3045;
- con deliberazione 269/2021/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Megareti S.p.A. (oggi V-RETI S.p.A.) - ID ARERA 301;
- con riferimento al riconoscimento dei costi di misura 2G sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese che hanno avviato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G di cui ai precedenti alinea, le tariffe di riferimento provvisorie tengono conto dei livelli di spesa di capitale standard annuale previsti dalle imprese distributrici nel piano approvato dall'Autorità;
- la spesa di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G ammessa ai riconoscimenti tariffari relativa all'anno 2021 è riconosciuta nelle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2022, ai soli fini della remunerazione del capitale, coerentemente con il trattamento previsto dal TIT in relazione agli incrementi patrimoniali a preventivo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento all'impresa AMET S.p.A. – ID ARERA 888 (di seguito: AMET) permangono incongruenze nella serie storica dei volumi di servizio comunicati dall'impresa all'Autorità ed alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e, conseguentemente, prosegue l'istruttoria volta a verificare la natura di tali incongruenze che ha portato alla sospensione della determinazione delle tariffe di riferimento già a partire dall'anno 2018;

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 37.2 del TIME, relative all'anno 2022 per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo, salvo il caso di seguito precisato;
- in relazione agli impatti dell'emergenza sanitaria da Covid19, nelle more della trasmissione dei rendiconti annuali separati relativi all'anno 2021 predisposti dalle imprese distributrici ai sensi del TIUC, rinviarne la valutazione in occasione della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022.
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento relative alla società AMET, in esito alla conclusione dell'istruttoria in corso di valutazione

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2022 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2022 per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, di cui al comma 37.2 del TIME, come riportati nelle Tabelle 2,3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini